

ISTITUTO “UGO FOSCOLO” DI VESCOVATO

PROTOCOLLO BES DSA

LINEE GUIDA



*“Non posso cambiare la
direzione del vento,
ma posso sistemare le vele
in modo da poter raggiungere
la mia destinazione”*

(Jimmy Dean)

A.S. 2018/2019

INDICE

- 1. Introduzione**
- 1.2 Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**
- 1.3 Esposizione sintetica del documento USR Lombardia “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Concetti chiave e orientamenti per l'azione” (Dicembre 2013)**
- 1.4 Le diverse situazioni di BES**
- 1.5 Procedura di individuazione delle situazioni di BES**
- 1.6 L'importanza del documento PDP**
- 1.7 Strumenti compensativi e misure dispensative**
- 1.8 Dispensa dalla prova di lingua straniera**
- 1.9 La valutazione degli alunni stranieri**
- 1.10 Raccolta e passaggio delle informazioni**
- 1.11 Valutazione degli alunni DSA**
- 1.12 Esami conclusivi del primo ciclo**
- 1.13 Le prove nazionali INVALSI alla conclusione del primo ciclo dell'istruzione**
- 1.14 Il Dirigente Scolastico garante dell'integrazione scolastica**

1. Introduzione

La Carta costituzionale è rivolta alla tutela dei diritti alla persona:

- *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza distinzioni di condizioni personali e sociali”* (art. 3)
- *“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione”* (art. 34)
- *“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”* (art. 38)

L'inclusione scolastica è la risposta ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. L'inclusione richiede l'impegno di tutte le componenti della comunità scolastica, le quali concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni, promuovendo la partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento.

1.2 Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

Il GLI è istituito presso ogni istituzione scolastica. E' composto da docenti curricolari, di sostegno ed, eventualmente dal personale ATA, nonché da specialisti della ASL di riferimento.

Il gruppo attivato dal novembre del 2013 è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico.

Ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione, nonché i consigli di classe nell'attuazione dei P.E.I. Al fine di realizzare il Piano di inclusione, collabora con le istituzioni pubbliche e private del territorio.

1.3 Esposizione sintetica del documento USR Lombardia “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Concetti chiave e orientamenti per l'azione” (Dicembre 2013)

Sulla base all'ultima Nota 2563 22-11-2013 e del C.M. 6 marzo 2013 in riferimento alla regolamentazione dell'ambito BES, di seguito sono riportati i punti e i passaggi più significativi raccolti in un documento redatto dall'Ufficio Scolastico Regionale della regione Lombardia.

L'espressione BES è utilizzata per definire tutte le situazioni in cui gli studenti incontrano importanti difficoltà nel percorso scolastico; tali situazioni possono essere ricondotte a due gruppi principali:

- le condizioni già oggetto di interventi regolati da una normativa (L.104/1992 - L. 170/2010)

- le altre situazioni citate dalla Direttiva o previste dalla L. 53/2003.

Nel primo caso si collocano tutte le situazioni certificate in base alla normativa specifica; nel secondo, invece, si trovano tutte le altre situazioni di studenti con difficoltà scolastica effettiva, dovute a vari motivi, comprese anche le situazioni di difficoltà diagnosticate ma non certificate o quelle al limite della patologia.

La Direttiva vuole ricordare inoltre che: *“ogni alunno con continuità o per determinati periodi può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici e sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”* (Premessa delle Direttiva BES 27/12/2012).

La Direttiva parla chiaro: *“non ritiene che tutti gli studenti alle categorie elencate esprimano BES, ma soltanto che alcuni di loro, a causa di manifestate difficoltà o di altre problematicità, possono rivelare tali bisogni”*.

Non è perciò sufficiente definire chi sono gli studenti in situazione BES, ma *“occorre cambiare il modo di insegnare e valutare, affinché ogni studente in relazione alle sue condizioni e alla sua manifesta difficoltà, trovi la giusta risposta”*. Bisogna perciò rendere l'alunno protagonista del suo apprendimento qualunque siano le sue capacità, potenzialità e i suoi limiti.

Serve costruire una conoscenza attiva, usando strategie e strumenti rispettando sempre i ritmi e gli stili di apprendimento di ogni alunno.

Due sono gli strumenti fondamentali di ogni istituzione scolastica: il POFT, cui viene allegato il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione). Quest'ultimo viene redatto al termine di ogni anno scolastico con il supporto del GLI e analizza le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati durante l'anno appena trascorso, formulando così un'ipotesi funzionale sull'uso delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività scolastica nell'anno successivo. Il Piano, dopo la delibera del collegio dei docenti, va inviato all'USR nonché ai GLI provinciale e regionale per la richiesta di organico di sostegno.

L'art. 8 del D.Lgs. n. 66 istituzionalizza, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, il Piano per l'inclusione. Esso definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

1.4 Le diverse situazioni di BES

Nella Direttiva BES del 2012 si definiscono tre categorie principali:

- quella della disabilità, il cui diritto allo studio è tutelato dalla legge n. 104/1991;
- quella dei disturbi evolutivi specifici (DSA), il cui diritto allo studio è tutelato dalla legge n. 170/2010;
- quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Mentre nei primi due casi l'individualizzazione degli alunni compete alla

Neuropsichiatria infantile (NPI) tramite la certificazione dell'handicap o la diagnosi di DSA, il compito di individuare i Bisogni educativi degli alunni della terza categoria e di costituirne i percorsi di personalizzazione dell'apprendimento spetta ai consigli di classe (nella primaria: i team dei docenti).

Gli alunni con BES sono individuati sulla base di elementi oggettivi (segnalazione degli operatori dei servizi sociali, eventi traumatici della vita personale/famigliare) oppure di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

1.5 Procedura di individuazione delle situazioni di BES

Ogni docente del Cdc è corresponsabile del PDP (Piano Didattico Personalizzato); ciò significa che il PDP è il risultato di una progettualità **condivisa** e **corresponsabile** a livello di consiglio di classe. Esso costituisce uno strumento di lavoro per gli insegnanti ed ha la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. Ogni Cdc/team deve: visionare la documentazione clinica presentata dalla famiglia, esaminare qualsiasi altro documento e prendere in considerazione ogni situazione che necessita di un possibile intervento anche senza documentazione clinica.

Il Consiglio di Classe deve:

- **Osservare e rilevare** le problematiche nell'esperienza scolastica.
- **Valutare** l'esistenza di necessità educative non soddisfabili con le tradizionali metodologie didattiche.
- **Elaborare** l'intervento personalizzato.

1.6 L'importanza del documento PDP

La Direttiva dell'USR per la Lombardia del 2013 precisa che il documento PDP deve essere condiviso con la famiglia per definire strategie d'intervento.

“Come già evidenziato, l'elaborazione di un PDP deve avvenire, pertanto, dopo un'attenta analisi della situazione dell'alunno fatta attraverso la lettura delle indicazioni fornite da chi ha redatto la segnalazione, da quelle pervenute dalla famiglia e dai risultati del lavoro di osservazione condotto a scuola da ogni singolo insegnante. In questa fase vanno accertati gli effettivi livelli di riuscita, individuando le difficoltà e i punti di forza. Secondo l'ottica ICF, è anche necessario interrogarsi su quanto l'ambiente scolastico costituisca una barriera o faciliti l'attività di apprendimento e di partecipazione sociale”

Si precisa inoltre che *“il PDP può/deve essere modificato ogni qualvolta sia segnalato un cambiamento nei bisogni o difficoltà dell'alunno; può avere (e per alcuni situazione connesse allo svantaggio socio economico e culturale) il carattere della temporaneità, ossia può essere utilizzato fino a quando le difficoltà e i bisogni dello studente non siano risolti (es. alunni neo arrivati in Italia, patologie temporanee ecc...)”*.

Il PDP viene poi firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, da tutti i docenti del team/Cdc e dalla famiglia. Nel caso di studenti maggiorenni la normativa prevede che gli stessi sottoscrivano il proprio PDP.

La sottoscrizione del PDP mette in evidenza la corresponsabilità nel percorso educativo:

- ✓ Il Dirigente in qualità di garante dell'applicazione della normativa;
- ✓ I Docenti (tutti) quali responsabili delle strategie e prospettive didattiche individualizzate e personalizzate e dei criteri di valutazione degli apprendimenti;
- ✓ La famiglia come corresponsabile della stesura e applicazione del PDP. Nel caso in cui la famiglia non partecipi alla stesura del PDP, la scuola deve acquisire agli atti la firma per presa visione oppure redigere un verbale di presentazione.

L'Istituto "Ugo Foscolo" di Vescovato ha realizzato appositi **PDP per alunni NAI (neo-arrivati in Italia)** sia per la Scuola Primaria che per la Secondaria di Primo Grado, che sono stati inseriti nel Sistema Documentale di Gestione per la Qualità.

1.7 Strumenti compensativi e misure dispensative

La Direttiva dell'USR per la Lombardia e la Circolare sui BES precisano che *“le scuole con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psico-pedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla disposizioni attuative della L.170/2010 (DM 5669/2011)”*.

Gli **strumenti compensativi**, previsti dalla norma, devono essere concordati con la famiglia e/o con l'alunno. Gli strumenti compensativi sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sono:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di videoscrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affiancamento della riletture e della correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- tabelle, formulari, mappe concettuali ecc.

L'Istituto "Ugo Foscolo" ha aderito al Progetto "Seleggo", servizio gratuito online che mette a disposizione uno strumento compensativo per gli alunni dislessici, in

collaborazione con Lions. All'interno della piattaforma nella sezione del catalogo, previa iscrizione, è possibile usufruire dei libri di testo trascritti con caratteri più grandi e distanziati, resi anche ascoltabili con la sintesi vocale e il karaoke.

Le **misure dispensative** sono interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano difficoltose e che non sono essenziali per l'apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio non migliorerebbe la sua prestazione. D'altra parte, consentire all'alunno con DSA più tempo per svolgere una prova e una significativa riduzione della quantità del materiale porterebbe positività nel lavoro dell'alunno.

1.8 Dispensa dalla prova di lingua straniera

E' bene sottolineare che in ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011.

La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d'anno sia in sede di esame di Stato. Devono però ricorrere le seguenti condizioni:

- certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera. La richiesta deve essere presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;
- approvazione da parte del C.d.c. confermante la dispensa, in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc...)

In sede di esami di Stato, conclusivi del I ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalla Commissione d'esame, presieduta dal Presidente, sulla base della documentazione fornita dai C.d.c. e secondo quanto indicato dalle circolari.

L'esonero in toto dall'insegnamento della lingua straniera è previsto nei casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi e altre patologie. Lo studente può essere esonerato dall'insegnamento della lingua straniera se sussistono le seguenti condizioni:

- certificazione di DSA, attestante la particolare gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di esonero. La richiesta deve essere presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;
- approvazione dell'esonero dall'insegnamento della lingua straniera da parte del C.d.c. con la conseguente previsione di seguire un percorso didattico personalizzato.

In questo caso, il c. 13 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 62/2017 dispone che tale alunno "in sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma". Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo d'Istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Pertanto l'uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche nel corso dell'anno scolastico, e fino al momento in cui il PDP eventualmente non decada, dev'essere finalizzato a mettere in grado lo studente di affrontare l'esame di Stato con le stesse possibilità degli altri studenti della stessa classe che non vivono situazioni BES e DSA, riducendo al minimo la fatica e le difficoltà.

L'uso di strumenti compensativi e, solo se necessarie, di misure dispensative non deve generare alcuna dipendenza da parte dell'allievo, aggravando la sua peculiare difficoltà. L'uso di tali dispositivi deve anzi metterlo nella condizione di superare eventuali ritardi e/o problematicità e/o complicanze afferenti l'apprendimento.

1.9 La valutazione degli alunni stranieri

La valutazione degli alunni stranieri, in particolar modo dei neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi. Se è necessario tenere conto del singolo percorso di apprendimento dell'alunno e dare tempi per consentire l'inserimento nell'ambiente di vita e di studio, è altrettanto necessario considerare che il sistema scolastico italiano è fondato dal valore legale dei titoli di studio.

L'art 45, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999 stabilisce che *“il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenze dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento ai programmi di insegnamento”*. Per il C.d.c. diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze acquisite. In questo modo si evidenzia la valutazione formativa e si prende in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi, la motivazione e l'impegno, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Tuttavia, durante la valutazione finale per l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato, il criterio di legge fornito dal D.P.R n. 122/2009 (art.1) cita così: *“i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto del 1999 n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”*. Tale disposizione è riproposta dalla norma D. Lgs. n. 62/2017.

Nel caso in cui siano stati esonerati dallo studio della seconda lingua comunitaria, non sono soggetti né alla prova scritta né al colloquio orale sull'unica disciplina dalla quale possono essere esonerati.

Al fine di garantire l'iter formativo dell'alunno straniero, le scuole devono realizzare

percorsi idonei al conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado e il decreto n. 76/2005, art. 4, c. 2 precisa che: *“nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione”*.

1.10 Raccolta e passaggio delle informazioni

Il docente referente ha il compito di sensibilizzare e approfondire sulle tematiche di disagio e dare supporto ai team impiegati con alunni con DSA. Raccoglie e aggiorna con l'ausilio del Consiglio di classe le informazioni relative allo studente certificato, rilevanti ai fini della promozione e realizzazione dell'integrazione e dell'inclusione per il pieno esercizio del diritto all'istruzione e formazione.

Le informazioni, necessarie al fine di garantire il pieno esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione degli studenti con BES, vengono trasmesse dal Dirigente scolastico alle istituzioni scolastiche e formative coinvolte.

All'atto dell'iscrizione la famiglia viene messa a conoscenza della trasmissione del fascicolo personale da un ordine di scuola all'altro. Il fascicolo personale dello studente con BES, nell'ottica del Progetto di vita, accompagna lo studente dal suo ingresso nella scuola primaria fino al termine del suo percorso scolastico e formativo. Il Progetto riguarda la crescita personale e sociale dell'individuo ed è proiettato nel tempo, anche attraverso percorsi volti allo sviluppo dell'autoefficacia, del sentimento di autostima e di competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.

L'azione della scuola ha una prospettiva che va oltre il periodo scolastico ed apre l'orizzonte verso il futuro, grazie alla collaborazione con la famiglia e altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione.

1.11 Valutazione degli alunni DSA

In base al D.L. 13 aprile 2017 n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” la valutazione degli alunni DSA BES, frequentanti il primo ciclo d'istruzione, ha per oggetto il processo formativo ed educativo e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi.

Come per gli alunni con handicap, anche nel caso degli alunni con DSA vale la regola generale che *“la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo d'istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato”* (D.Lgs. n. 62/2017): le modalità di svolgimento delle verifiche devono consentire all'alunno di dimostrare l'effettivo livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi programmati nel PDP.

La comunicazione della valutazione del percorso scolastico verso le famiglie deve essere trasparente ed efficace.

1.12 Esami conclusivi del primo ciclo

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la commissione può riservare agli alunni con DSA:

- tempi più lunghi di quelli ordinari;
- l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (solo nel caso in cui siano già stati impiegati durante le verifiche in corso d'anno).

Nel caso in cui un alunno con particolare gravità del disturbo di apprendimento risultati dalla dichiarazione, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe può essere esonerato dall'insegnamento della lingua inglese. In questo caso il c. 3 dell'art 11 del D.Lgs n. 62/2017 dispone che tale alunno *“in sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma”*.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo d'istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

In caso l'alunno con disabilità non si presenti all'Esame di Stato, consegue comunque un attestato di credito formativo (D. Lgs n. 62, art. 11, c. 8), che costituisce titolo per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di IeFP *“ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”*.

1.13 Le prove nazionali INVALSI alla conclusione del primo ciclo dell'istruzione

L'art. 7 del D.Lgs. n. 62/2017 ha disposto la soppressione delle prove Invalsi quali prove scritte d'esame, prevedendo la loro effettuazione entro il mese di aprile, così da costituire requisito di ammissione all'esame stesso. Alle tradizionali prove di italiano e matematica, viene aggiunta la prova di inglese: tutte le prove sono somministrate in modalità CBT, ossia computer-based.

La Nota MIUR 1865//2017 precisa che in sede di scrutinio finale, presieduto dal suo Dirigente Scolastico o suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione di livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato;
- aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe è prevista una sessione suppletiva.

Sempre il D.Lgs n. 62/2017 (art. 20, c. 8) dispone che anche gli studenti con DSA partecipano alle prove Invalsi, fruendo di:

- adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP;
- ove non fossero sufficienti, di specifici adattamenti della prova.

1.14 Il dirigente scolastico garante dell'integrazione scolastica dei disabili

Il Dirigente Scolastico riveste un ruolo importante per l'integrazione scolastica. Le Linee guida del 4 agosto 2009 assegnano al Dirigente i seguenti compiti:

- promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante nella scuola, anche tramite i corsi di aggiornamento per *“sensibilizzare, informare e garantire a tutte le componenti il conseguimento di competenze e indispensabili strumenti operativo-concettuali”* (Legge n. 104/92);
- valorizzare progetti dotati di strategie orientate a potenziare l'inclusione;
- guidare e coordinare direttamente le azioni, iniziative, attività e procedure: *“presidenza del GLH d'istituto, formazione delle classi, impiego degli insegnanti per le attività di sostegno”*;
- indirizzare l'operato dei singoli consigli di classe/interclasse alla collaborazione nella stesura del P.E.I.;
- coinvolgere le famiglie e garantisce la loro partecipazione durante l'elaborazione del P.E.I.;
- curare il raccordo con gli Enti locali, enti di formazione, cooperative, servizi e altre scuole;
- attivare *“azioni di orientamento per assicurare continuità alla presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva o del processo post-scolastico successivo”*;
- individuare eventuali barriere architettoniche ed intraprende iniziative per rimuoverle.

Referente disagio BES DSA

Maestra Paola Lazzaretti